

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 16 febbraio 2023, n. 59

VAS-1965- REG - Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18. Registrazione dei piani urbanistici comunali esclusi dalle procedure di VAS - Verifica di sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dei piani selezionati relativa al piano urbanistico denominato: "Progetto sito in località Corte Vetere Nuova in variante allo strumento urbanistico vigente, di un intervento di ristrutturazione, cambio di destinazione d'uso do vecchi fabbricati rurali in complesso architettonico a carattere ricettivo ai sensi dell'art.1 c.5 L.R. n.20/1998 recante norne sul turismo rurale".

"Autorità procedente: Comune di Porto Cesareo (LE).

La Dirigente ad interim della Sezione Autorizzazioni Ambientali

Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

Visto l'art.32 della Legge n.69 del 18 giugno 2009, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto il Regolamento UE n. 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva europea 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e il successivo D. Lgs. n.101/2018 recante *"Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016"*

Visti gli artt. 14 e 16 del D.lgs. n. 165/2001 *"Norme generali sull'ordinamento del Lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*;

Vista la L. 241/1990 e ss. mm. ii.

Visto il D.lgs. 152/2006 e ss. mm. ii.;

Vista la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, *"Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica"* e ss. mm. ii.;

Visto il Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18, *"Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali"*, pubblicato sul BURP n. 134 del 15/10/2013;

Vista la D.G.R. 31 luglio 2015, n.1518 *"Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione"*;

Visto il D.P.G.R. 31 luglio 2015, n. 443 con cui è stato approvato l'Atto di Alta Organizzazione relativo all'adozione del modello organizzativo denominato *"Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA"*, - Dipartimenti - Sezioni - Servizi;

Vista la DGR del 08.04.2016 n. 458 con la quale sono state definite le Sezioni dei Dipartimenti e delle relative funzioni;

Vista il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n. 22 avente ad oggetto *Adozione Atto di Alta Organizzazione Modello Organizzativo "MAIA 2.0"*;

Vista la DGR n. 1575 del 30 settembre 2021, avente ad oggetto *"Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell'articolo 22, comma 2, de! decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021 n. 22."* con cui è stato conferito alla Dott.ssa Antonietta Riccio l'incarico di direzione, ad interim, della Sezione Autorizzazione Ambientali a decorrere dal 1° novembre 2021;

Vista la Determinazione Dirigenziale n.190 del 30.5.2022, con cui è stato assegnato l'incarico di Posizione Organizzativa denominata *"Coordinamento VAS"* conferito alla dott.ssa Rosa Marrone, funzionario amministrativo di categoria D in servizio a tempo pieno e in determinato presso questa Sezione regionale;

Vista altresì la Determinazione Dirigenziale n. 220/2022 di decorrenza dell'incarico di Posizione Organizzativa denominata *"Coordinamento VAS"* conferito alla dott.ssa Rosa Marrone;

Vista la Determinazione Dirigenziale n.140 del 26/04/2022 con cui è stato prorogato per la durata di un anno, sino al 20.05.2023, l'incarico di Posizione Organizzativa denominata *"Istruttorie procedimenti di Valutazione Ambientale Strategica"* conferita all'Arch. Domenico Dello Stretto, funzionario tecnico di categoria D/1 in servizio a tempo pieno e determinato presso questa Sezione regionale;

Vista la Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 12 del 14/01/2014, adottata di concerto con il Dirigente del Servizio Urbanistica e con la Dirigente del Servizio Assetto del Territorio, con cui è stata definita la metodologia di campionamento per la selezione dei piani urbanistici comunali per i quali è richiesta la verifica della sussistenza delle condizioni di esclusione dalle procedure di valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi del comma 7.3 del predetto regolamento regionale;

In riferimento all'oggetto, premesso che:

- in data 07/12/2022 il Comune di Porto Cesareo – Settore VII - Urbanistica-SUE - attivava la procedura telematica di registrazione delle condizioni di esclusione dalla VAS di cui all'art.7, comma 7.4 del R.R. 18/2013, trasmettendo, tramite accesso alla piattaforma informatizzata del Portale Ambientale regionale, la seguente documentazione, in formato elettronico, inerente al piano in oggetto:
 - DelCC_2017_9_v6 - Copia dell'atto amministrativo di formalizzazione della proposta di piano urbanistico comunale;
 - attestazione esclusione vas - Attestazione relativa all'applicabilità delle condizioni di esclusione del Piano dalle procedure di VAS;
 - Tav_1rev_ott19 - Elaborati del piano urbanistico comunale;
 - relazione istruttoria - Contributi, pareri e osservazioni già espressi dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli enti territoriali interessati;
- nell'ambito della predetta procedura telematica il Comune di Porto Cesareo – Settore VII - Urbanistica-SUE provvedeva a selezionare la disposizione di cui all'art.7, comma 7.2, lettera a) punto VIII del Regolamento regionale n.18/2013, che dichiara assolti gli adempimenti in materia di VAS per i seguenti piani urbanistici comunali, fatto salvo il rispetto delle specifiche condizioni contenute in ciascun punto, in esito alla conclusione della procedura disciplinata al comma 7.4 "VIII: modifiche ai piani urbanistici comunali generali che non comportano incremento del dimensionamento insediativo globale, degli indici di fabbricabilità territoriale o di comparto o dei rapporti di copertura (o dei corrispondenti parametri disciplinati dal piano urbanistico comunale), non trasformano in edificabili aree a destinazione agricola (comunque definite negli strumenti urbanistici comunali), e non determinano una diminuzione delle dotazioni di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi;";
- la Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali:
 - in data 07/12/2022 provvedeva all'assolvimento degli obblighi di cui all'art.7.4 del R.R. 18/2013 con la pubblicazione della suddetta documentazione sulla piattaforma del Portale ambientale regionale a ciò dedicata (https://pugliacon.regione.puglia.it/comp_pub/dettaglioProcedure/9acac122-0b36-477d-9ef0-252426f2dd7d/0) ed inviava a mezzo PEC la nota r_puglia/AOO_089/07/12/2022/0015383, con cui si comunicava al Comune di Porto Cesareo la presa d'atto di avvio della suddetta procedura di registrazione;
 - in data 22/12/2022 inviava a mezzo PEC la nota prot.AOO_089/16018 con cui comunicava, tra gli altri, al Comune di Porto Cesareo, l'avvio del procedimento di verifica a campione di sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dalle procedure di VAS ai sensi del citato articolo 7, comma 4 del R.R. 18/2013;
- in data 24.01.2023, espletata l'istruttoria tecnico-amministrativa di competenza sulla base della documentazione pubblicata sul Portale regionale VAS, questa Sezione regionale inviava a mezzo PEC al Comune di Altamura la nota prot.AOO_089-784 del 24.01.2023 di comunicazione delle ragioni ostative (di seguito riportate) relative alla sussistenza della condizione di esclusione di cui al succitato art. all'art.7, comma 7.2, lettera a) punto VIII per la variante di piano in oggetto, ai sensi dell'art. 10 bis della L.241/1990 e ss.mm.ii.: "[...]si rileva che l'allegato "attestazione esclusione vas" attesta in modo generico la sussistenza di esclusione prevista dall'art 7.2 del RR 18/2013, per il piano di che trattasi, senza specificare a quale condizione dell'art. 7.2 si riferisce; a tal proposito si rammenta che l'attestazione prodotta deve attestare/dimostrare la sussistenza di tutti i punti previsti dall'articolo selezionato. Inoltre dalla documentazione succitata si evince che:
 - "[...] con nota del 02/07/2014, l'avv. [...] produceva [...] l'integrazione documentale richiesta dall'Ufficio consistente in: Tavola E – scheda dei volumi e delle superfici a firma del tecnico progettista [...]; Tavola F –

Calcolo Superfici a standard D.M. 1444/[...].” (Cfr: “relazione istruttoria”);
- “[...] con la medesima nota del 02/07/2014, la Ditta precisava che” la Tavola F... riferisce al mero calcolo della aree e standard secondo la disciplina vigente, mentre la loro rappresentazione grafica non ha carattere vincolante, potendo Codesta Amministrazione localizzarle dove ritiene opportuno ed utile, ovvero chiederne la monetizzazione, all’atto del rilascio del permesso di costruire”; (Cfr: “relazione istruttoria”).
Alla luce di quanto sopra, si rileva che tra gli elaborati inviati e caricati sul portale non sono presenti le tavole di piano soprarichiamate, utili alla definizione delle condizioni previste nell’articolo selezionato per la registrazione del piano. Inoltre, si rappresenta che l’eventuale monetizzazione degli standard, sopra citata, qualora applicata, determinerebbe una riduzione delle dotazioni di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi, se non fossero individuate, nell’ambito del piano in variante, nuove aree a standard urbanistici, aventi superfici pari alle aree monetizzate, al fine di compensare le riduzioni prodotte della monetizzazione stessa. Qualora ciò non avvenisse, non risulterebbe soddisfatta la condizione prevista dall’art.7.2. a) VIII.
Dunque si rappresenta che non è stato possibile verificare, compiutamente, la sussistenza di tutte le condizioni previste dall’art.7, comma 7.2, lettera a) punto VIII del Regolamento regionale n.18/2013 ss.mm. ii. per il piano in argomento.”

Tutto quanto sopra premesso,

PRESO ATTO che, alla data della presente:

- 1) risultano decorsi i termini di cui all’art.10bis della L.n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- 2) agli atti di questa Sezione non risultano pervenute osservazioni e/o controdeduzioni alle ragioni ostantive sopra riportate da parte dell’autorità procedente comunale secondo le modalità sopra descritte;

RITENUTO, sulla base di quanto sopra esposto, di non poter ritenere assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica per il *“Progetto sito in località Corte Vetere Nuova in variante allo strumento urbanistico vigente, di un intervento di ristrutturazione, cambio di destinazione d’uso do vecchi fabbricati rurali in complesso architettonico a carattere ricettivo ai sensi dell’art.1 c.5 L.R. n.20/1998 recante norne sul turismo rurale”;*

**Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e
del D. Lgs n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018
Garanzia della riservatezza**

Fatte salve le garanzie previste in tema di accesso ai documenti amministrativi dalla L.241/90 ss.mm.ii. la pubblicazione del presente atto, adottato in ottemperanza ad obblighi di legge, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, dal D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D. lgs. n. 101/2018, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS.N.118/2011 SS.MM.II.

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

DETERMINA

- **di dichiarare** tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, parte integrante del presente provvedimento;

- **di dichiarare non assolti** gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica per la **“Progetto sito in località Corte Vetere Nuova in variante allo strumento urbanistico vigente, di un intervento di ristrutturazione, cambio di destinazione d’uso do vecchi fabbricati rurali in complesso architettonico a carattere ricettivo ai sensi dell’art.1 c.5 L.R. n.20/1998 recante norme sul turismo rurale”**;
- **di demandare** al Comune di Porto Cesareo l’assolvimento degli adempimenti in materia di VAS per la variante di piano di che trattasi, sottoponendo quest’ultima alla procedura verifica di assoggettabilità a VAS di cui all’art.8 della L.R. n.44/2012 di competenza comunale ai sensi dell’art. 4.3. della medesima legge regionale, fatta salva la facoltà dell’autorità procedente comunale di registrare il piano di che trattasi attestando la sussistenza di altra condizione di esclusione tra quelle elencate all’art.7.2. del Regolamento Regionale, ove ne sussistano i requisiti, o del medesimo articolo 7.2 lettera a) punto VIII qualora siano superati i motivi ostativi succitati, avendo cura di pubblicare la documentazione necessaria per la verifica delle condizioni attestate da parte di codesta Sezione.
- **di notificare** il presente provvedimento, a cura di questa Sezione, all’Autorità procedente – Comune di Porto Cesareo – Settore VII - Urbanistica-SUE;
- **di trasmettere** il presente provvedimento:
 - all’Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP;
 - alle Sezioni regionali “Urbanistica” e “Tutela e Valorizzazione del Paesaggio”;
 - al Segretariato Generale della Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97 e del Decreto del Presidente della G.R. n. 443/2015;
- il presente provvedimento, composto da n.5 fasciate, firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, è pubblicato:
 - 1) sul sito istituzionale www.regione.puglia.it - Sezione Amministrazione Trasparente – Sistema Puglia - Provvedimenti dirigenti, ai sensi della L.R. n. 15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015 per un periodo dieci giorni lavorativi consecutivi;
 - 2) sul Portale Ambientale regionale, <http://ecologia.regione.puglia.it> Sezione VAS , in attuazione degli obblighi di pubblicità stabiliti dall’art. 7.4 del Regolamento regionale n.18/2014.
 - 3) è depositato nel sistema regionale di archiviazione Diogene, secondo le modalità di cui al punto 9 delle Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA1;

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al Tribunale Amministrativo territorialmente competente nel termine di 60 gg. o in alternativa ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell’atto o dalla piena conoscenza di esso.

**La Dirigente ad interim
della Sezione Autorizzazioni Ambientali
(Dott.ssa Antonietta Riccio)**

I sottoscritti attestano che l’istruttoria tecnico-amministrativa loro affidata è stata espletata nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento è conforme alle risultanze istruttorie.

Il funzionario istruttore:

P.O. “Istruttorie procedimenti di Valutazione Ambientale Strategica”
(Arch. Domenico Dello Stretto)

Il Responsabile del procedimento amministrativo

P.O. “Coordinamento VAS”
(Dott.ssa Rosa Marrone)